REGOLAMENTO (CE) N. 778/1999 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 1999

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari di 300 000 tonnellate di frumento di qualità e di 50 000 tonnellate di frumento duro e che abroga i regolamenti (CE) n. 529/97 e (CE) n. 2228/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT [1], in particolare l'articolo 1,

considerando che, nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Comunità si è impegnata ad aprire, per ciascun anno civile, un contingente tariffario a dazio zero di 300 000 tonnellate di frumento di qualità dei codici NC 1001 10 00 e 1001 90 99, nonché, per ciascuna campagna di commercializzazione, un contingente tariffario a dazio zero di 50 000 tonnellate di frumento duro avente un tenore minimo in grani vitrei del 73 %; che le importazioni nell'ambito di tali contingenti sono disciplinate, rispettivamente, dalle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 529/97 [2], modificato dal regolamento (CE) n. 850/97 [3], e (CE) n. 2228/96 [4], modificato dal regolamento (CE) n. 2410/98 [5], della Commissione; che tali disposizioni non hanno permesso di conseguire completamente il fine ricercato, di evitare speculazioni; che è pertanto opportuno abrogare tali regolamenti;

considerando che è possibile evitare speculazioni esigendo che i cereali da importare siano disponibili al momento in cui viene introdotta la domanda; che questa esigenza deve essere attuata in modo da non impedire la realizzazione dell'impegno internazionale della Comunità;

considerando che tali importazioni sono subordinate alla presentazione di titoli d'importazione; che, per evitare discriminazioni tra importatori, i titoli d'importazione devono essere assegnati a coloro che li richiedono a partire da una data prestabilita dalla Commissione; che, tenuto conto dei requisiti qualitativi previsti per il frumento oggetto dei contingenti in questione, i richiedenti dei titoli d'importazione devono essere in grado di dimostrare di essere detentori di merce di qualità sufficiente per la quale è richiesto il titolo e di essere pronti ad effettuare l'importazione entro il periodo previsto dalla Commissione; che, per consentire il trasporto della merce da importare, tale periodo deve essere fissato a 45 giorni;

[1] GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
[2] GU L 82 del 22.3.1997, pag. 44.
[3] GU L 122 del 14.5.1997, pag. 10.
[4] GU L 298 del 22.11.1996, pag. 8.
[5] GU L 298 del 7.11.1998, pag. 45.

che occorre pertanto specificare le condizioni per il rilascio di tali titoli;

considerando che, ai fini di una corretta gestione delle importazioni, è necessario istituire un sistema di cauzioni; che, dati i rischi di speculazione inerenti ai contingenti a causa dell'esenzione dal dazio, la possibilità di effettuare importazioni va limitata ad operatori che abbiano costituito una cauzione in vista dell'importazione, che dimostrino di aver esercitato un'attività commerciale nel settore cerealicolo da almeno 12 mesi e che siano registrati nello Stato membro in cui viene presentata la domanda;

considerando che, al fine di evitare speculazioni, è opportuno limitare a sette giorni la validità dei titoli d'importazione;

considerando che le norme dettagliate sull'organizzazione delle importazioni in oggetto, con particolare riguardo agli avvisi concernenti l'apertura dei termini di richiesta di titoli d'importazione, saranno adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione [7];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini dell'importazione a dazio nullo, per ogni anno civile, di 300 000 tonnellate di frumento duro del codice NC 1001 10 00 e di frumento tenero del codice 1001 90 99, di qualità minima conforme ai requisiti di cui all'allegato I, è richiesto un titolo d'importazione, il cui rilascio è disciplinato dal presente regolamento.

2. Ai fini dell'importazione a dazio nullo, per ogni campagna di commercializzazione, di 50 000 tonnellate di frumento duro del codice NC 1001 10 00 avente un tenore minimo in grani vitrei del 73 %, è richiesto un titolo d'importazione, il cui rilascio è disciplinato dal presente regolamento.

[6] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
[7] GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

3. Per garantire la qualità conforme del prodotto importato, il beneficio del dazio zero all'importazione è subordinato alla costituzione presso l'organismo competente, da parte dell'importatore, alla data in cui è accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica, di una cauzione d'importazione di importo pari al dazio all'importazione del frumento tenero di qualità bassa in vigore a tale data, maggiorato di 5 EUR per tonnellata.

4. Le norme del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione [1] non sono applicabili ai titoli richiesti ai sensi del presente regolamento, salvo disposizione contraria dello stesso.

5. I termini per la presentazione delle domande di titoli d'importazione sono fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

Articolo 2

1. Ciascuna domanda di titolo riguarda un solo prodotto e un solo contingente.

2. Una domanda di titolo d'importazione nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1 è ammessa se soddisfa le condizioni seguenti:

a) la domanda riguarda un quantitativo di frumento da importare compreso tra 500 e 10 000 tonnellate;

b) la domanda reca, ove sia presentata da un mandatario, il nome e l'indirizzo del mandante;

c) la domanda è corredata:

— della prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che esercita un'attività commerciale nel settore cerealicolo da almeno 12 mesi ed è registrata nello Stato membro in cui viene presentata la domanda;

— della prova che la merce per la quale viene presentata la domanda di titolo è detenuta dal richiedente nella Comunità ed è pronta per essere importata nel periodo prestabilito dalla Commissione, prova consistente nel documento originale rilasciato in un unico esemplare dalle autorità doganali del luogo di immissione in libera pratica;

— della prova che la qualità della merce detenuta è conforme ai criteri definiti dal presente regolamento, prova consistente in un certificato di analisi che attesti la qualità sufficiente del frumento in questione, rilasciato da una società di controllo, o in un certificato di qualità riconosciuto dalla Commissione conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1249/96.

3. Qualsiasi domanda difforme dai requisiti indicati nell'invito a presentare domande di titoli d'importazione è irricevibile.

4. Una domanda non può essere ritirata.

Articolo 3

1. Entro due giorni lavorativi dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, che sarà di almeno 45 giorni, gli Stati membri comunicano alla Commissione, secondo il modello riportato nell'allegato II e a mezzo telescritto, telefax o telegramma, i seguenti dati:

— il numero di domande ammissibili presentate, per prodotto e per contingente, e

— il quantitativo di frumento corrispondente alle domande ammissibili presentate.

Tale comunicazione è effettuata anche qualora non venga presentata alcuna domanda.

2. Qualora l'intero quantitativo di frumento su cui vertono le domande superi il quantitativo disponibile del tipo di frumento o contingente da importare per il periodo di cui trattasi, la Commissione comunica agli Stati membri, entro tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1, il coefficiente o i coefficienti di riduzione che essi devono applicare, al momento del rilascio dei titoli, ai quantitativi su cui vertono le domande.

3. I titoli d'importazione sono rilasciati quanto prima, a decorrere dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2 e comunque entro tre giorni lavorativi.

4. In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione [2], la cauzione relativa al titolo è pari a 10 EUR per tonnellata.

5. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, la validità dei titoli d'importazione è limitata a sette giorni. Essi sono validi a decorrere dalla data di rilascio.

Articolo 4

Il titolo d'importazione reca le seguenti indicazioni ed è soggetto alle seguenti condizioni:

a) nelle caselle 7 e 8 sono menzionati, rispettivamente, il paese di provenienza e quello di origine del frumento di cui trattasi;

b) in deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [3], il quantitativo immesso in libera pratica a dazio nullo non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18, e pertanto nella casella 19 va iscritta la cifra «0»;

c) nella casella 20, per il prodotto di cui trattasi è riportata una delle seguenti diciture, dopo aver cancellato la parte non pertinente:

— Trigo duro, código NC 1001 10 00/trigo común, código NC 1001 90 99 cuya calidad cumple las disposiciones del Reglamento (CE) nº 778/1999

[1] GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

[2] GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

[3] GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

— Hård hvede, KN-kode 1001 10 00/blød hvede, KN-kode 1001 90 99 af kvalitet som fastsat i forordning (EF) nr. 778/1999

— Hartweizen der KN-Codes 1001 10 00/Weichweizen der KN-Codes 1001 90 99 von einer Qualität gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 778/1999

— Σκληρός σίτος, κωδικός ΣΟ 1001 10 00/μαλακός σίτος κωδικός ΣΟ 1001 90 99, του οποίου η ποιότητα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 778/1999

— Durum wheat CN code 1001 10 00/Common wheat CN code 1001 90 99, of which the quality conforms with the provisions of Regulation (EC) No 778/1999

— Blé dur du code NC 1001 10 00/blé tendre du code NC 1001 90 99, de qualité conforme aux dispositions du règlement (CE) nº 778/1999

— Frumento duro, codice NC 1001 10 00/frumento tenero, codice NC 1001 90 99, di qualità conforme a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 778/1999

— Harde tarwe, GN-code 1001 10 00/zachte tarwe, GN-code 1001 90 99, waarvan de kwaliteit aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 778/1999 beantwoordt

— Trigo duro do código NC 1001 10 00/trigo mole do código NC 1001 90 99, de qualidade conforme às disposições do Regulamento (CE) n.º 778/1999

— CN-koodiin 1001 10 00 kuuluva durumvehnä/CN-koodiin 1001 90 99 kuuluva vehnä, joka on laadultaan asetuksen (EY) N:o 778/1999 mukainen

— Durumvete med KN-nummer 1001 10 00/vete med KN-nummer 1001 90 99 av en kvalitet som överensstämmer med bestämmelserna i förordning (EG) nr 778/1999.

d) nella casella 24 è riportata una delle seguenti diciture, completata con l'indicazione del numero d'ordine del contingente di cui trattasi:

— Derecho cero. Reglamento (CE) nº 1095/96. Contingente arancelario nº

— Toldfritagelse. Forordning (EF) nr. 1095/96. Toldkontingent nr.

— Zollfrei. Verordnung (EG) Nr. 1095/96. Zollkontingent Nr.

— Μηδενικός δασμός. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1095/96. Δασμολογική ποσόστωση αριθ.

— Zero duty. Regulation (EC) No 1095/96. Tariff quota No

— Droit zéro. Règlement (CE) nº 1095/96. Contingent tarifaire nº

— Dazio zero. Regolamento (CE) n. 1095/96. Contingente tariffario n.

— Nulrecht. Verordening (EG) nr. 1095/96. Tariefcontingent nr.

— Direito igual a zero. Regulamento (CE) n.º 1095/96. Contingente pautal n.º

— Tulliton. Asetus (EY) N:o 1095/96. Tariffikiintiö N:o

— Tullsats 0. Förordning (EG) nr 1095/96. Tullkvot nr.

Il numero d'ordine del contingente di 300 000 tonnellate di frumento di qualità è 09.4049 e quello del contingente di 50 000 tonnellate di frumento duro è 09.4059;

e) in deroga al regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dal titolo non sono trasferibili.

Articolo 5

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, per ciascuna importazione le autorità doganali prelevano campioni rappresentativi ai fini delle analisi necessarie per verificare la conformità del prodotto importato ai requisiti qualitativi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2. A prescindere dai risultati delle analisi effettuate in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), le analisi eseguite dalle autorità doganali sono le sole che attestino la qualità del prodotto in questione. Tuttavia, se la Commissione riconosce ufficialmente un certificato di qualità attestato e rilasciato dallo Stato di origine della merce, tali campioni sono prelevati esclusivamente per verificare la qualità certificata almeno sul 3 % delle partite importate per ciascun porto d'entrata.

Le spese inerenti ai controlli e il costo dei campioni sono a carico dell'assegnatario del titolo d'importazione.

Articolo 6

In base alle analisi di cui all'articolo 5, la cauzione a garanzia dell'importazione, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è svincolata per la quantità di prodotto importato la cui qualità è conforme,

— nel caso del contingente di 300 000 tonnellate di frumento di qualità, ai requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e,

— nel caso del contingente di 50 000 tonnellate di frumento duro, ai requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Qualora dall'analisi di cui all'articolo 5 risulti che la qualità del prodotto importato è inferiore a quella prescritta, si applicano le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1249/96. In tal caso viene trattenuto a titolo di dazio all'importazione, incamerandolo dalla cauzione di cui all'articolo 1, l'importo del dazio all'importazione in vigore per il frumento della qualità di cui trattasi. Viene inoltre trattenuto, a titolo di penale, per falsa dichiarazione, l'importo supplementare di 5 EUR per tonnellata di cui all'articolo 1; il saldo è svincolato.

Articolo 7

Entro due giorni lavorativi dal rilascio dei titoli d'importazione e conformemente al modello di cui all'allegato II, gli Stati membri comunicano alla Commissione, a mezzo telescritto, telefax o telegramma, il quantitativo di frumento per il quale sono stati rilasciati i titoli nonché i paesi di origine dei prodotti da importare.

La comunicazione è obbligatoria anche qualora non sia stata presentata alcuna domanda e non sia stato rilasciato alcun titolo.

Articolo 8

I regolamenti (CE) n. 2228/96 e (CE) n. 529/97 sono abrogati.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Requisiti minimi di qualità del frumento da importare nel quadro del contingente di 300 000 tonnellate di frumento di qualità aperto dal regolamento (CE) n. 1095/96

Requisiti di qualità	Tipo di frumento	
	Frumento duro	Frumento tenero
	Codice NC 1001 10 00	Codice NC 1001 90 99
Peso specifico superiore o uguale a	80 kg/hl	78 kg/hl
Chicchi bianconati	massimo 20,0 %	—
Elementi che non sono chicchi di frumento di qualità perfetta, di cui:	massimo 10,0 %	masimo 10,0 %
— chicchi spezzati e/o striminziti	massimo 7,0 %	massimo 7,0 %
— chicchi attaccati da parassiti	massimo 2,0 %	massimo 2,0 %
— chicchi colpiti da fusariosi e/o volpati	massimo 5,0 %	—
— chicchi germinati	massimo 0,5 %	massimo 0,5 %
Impurità varie (Schwarzbesatz)	massimo 1,0 %	massimo 1,0 %
Tempo di caduta (Hagberg)	minimo 250	minimo 230
Tasso di proteine (a 13,5 % di umidità)	—	minimo 14,6 %

ALLEGATO II

Modello per la comunicazione di cui agli articoli 3 e 7

Contingente di 300 000 tonnellate di frumento di qualità N. d'ordine: 09.4049	Numero della domanda	Quantitativo (tonnellate)	Paese d'origine
Frumento tenero NC 1001 90 99	1. 2. . . .		
Frumento duro NC 1001 10 00	1. 2. . . .		
Contingente di 50 000 tonnellate di frumento duro N. d'ordine: 09.4059	Numero della domanda	Quantitativo (tonnellate)	Paese d'origine
Frumento duro NC 1001 10 00	1. 2. . . .		